



## Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

#### I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 26<sup>bis</sup> cpv. 3*

<sup>3</sup> Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del dieci per cento. Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1<sup>bis</sup> pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione supplementare del dieci per cento.

#### II

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

<sup>1</sup> Le rendite correnti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici devono essere sottoposte a revisione entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. L'aumento della rendita è applicato con effetto dal momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è stata negata una rendita perché il suo grado d'invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta, qualora questa rende verosimile che l'applicazione della nuova regolamentazione di cui all'articolo 26<sup>bis</sup> capoverso 3 al calcolo del grado d'invalidità determini il diritto a una rendita.

<sup>1</sup> RS 831.201

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr